



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico

Prot.n.



GDAP-0327689-2006

PU-GDAP-1e00-13/10/2006-0327689-2006

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A  
00136 ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228  
00163 ROMA

C.I.S.L. - F.P.S./P.P. - Via Lancisi, 25  
00161 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31  
00153 ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46  
00157 ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Via dei Banchi Vecchi, 58  
00186 ROMA

F.S.A. - CNPP  
Via Spaccarelli, n.86  
00163 ROMA

Si.A.L.Pe. - A.S.I.A. -  
Via della Consolata, 43/A  
00164 ROMA

S.A.G.-P.P.  
Via della Trinità dei Pellegrini, 1  
0186 ROMA

Si.A.P.Pe. - Via Belice, 13  
00012 Guidonia Roma

U.S.P.P. (UGL FNPP - CLPP - LISIAPP)  
Via Mompiani G., 7  
00192 Roma

**OGGETTO:** Trattamento pensionistico di privilegio del personale della Polizia Penitenziaria.



# Ministero della Giustizia

In relazione alla materia in oggetto si comunicano le notizie pervenute con nota n. 450044/6.1 del 12.10.2006 dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione:

“il quadro normativo di riferimento nel quale inquadrare la problematica *de qua* è il seguente:

il primo capoverso dell'art. 67 del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 indica le figure alle quali spetta il beneficio della pensione privilegiata: “ ***Al militare*** le cui infermità ... sono ascrivibili ad una categoria della Tab. A ammessa dalla legge 18.3.1968, n. 313, .....spetta la pensione”.

La legge 15.12.1990, n. 395 istituendo il Corpo di Polizia Penitenziaria ha di fatto modificato lo *status* del dipendente, da appartenente a Corpo ad ordinamento militare ad appartenente a Corpo ad ordinamento civile, come per la Polizia di Stato.

L'art. 56, comma 4, del Decreto Legislativo 30.10.1992, n. 443, dispone espressamente che “ ***Al personale di Polizia Penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento privilegiato, le norme previste per il personale delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare***”.

In applicazione delle suddette norme questa Amministrazione ha riconosciuto al personale di Polizia Penitenziaria il trattamento di liquidazione della pensione privilegiata, ricorrendone i presupposti. I relativi provvedimenti sono stati regolarmente registrati alla Corte dei Conti.

La Direzione Generale ha appreso, informalmente, del contenuto della nota operativa n. 46 del 3.8.2006 diramata dall'INPDAP – Direzione Centrale Pensioni – Ufficio I – Normativa, con la quale il suddetto organo sciogliendo la riserva espressa con la circolare emanata d'intesa con questa Amministrazione n. 19 del 1° giugno 2005 (circa le procedure tecniche derivanti dall'applicativo PA04 relativo alle pensioni privilegiate), ha chiarito per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 67 del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092, che il trattamento di privilegio è riconosciuto al solo personale della Polizia di Stato, e non anche al personale della Polizia Penitenziaria.

L'INPDAP con la su indicata nota operativa 46/2006 ha, pertanto, riconosciuto solo al personale della Polizia di Stato l'applicazione del citato art. 67 del D.P.R. 1092/73, e ciò in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 5, comma 6, del D.L. 387/87, convertito con legge n. 472/87<sup>1</sup>.

Da un'analisi comparata dell'art. 5, comma 6, della legge 472/87 e dell'art. 56 del D.Lgs. 443/92 emerge chiaramente che tali disposizioni sono di analogo contenuto e pertanto si ritiene che anche al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria sia estendibile il citato art. 67 del D.P.R. 1092/73.

La Direzione Generale del Personale e della Formazione, pertanto, non condividendo l'orientamento dell'INPDAP ha richiesto un incontro chiarificatore con il suddetto Organo al fine di addivenire ad una corretta applicazione della normativa surrichiamata, ed evitare anche sicuro contenzioso in materia.

Durante l'incontro, avvenuto il 27.09.2006, l'INPDAP ha ribadito la posizione assunta intendendo tale problematica risolta nel senso già prospettato con la citata nota operativa n. 46/2006.

<sup>1</sup> L'art. 5, c.6 del D.L.387/87 conv. in legge 472/87 prevede:“Al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare”.



# *Ministero della Giustizia*

Alla luce di quanto sopra espresso la Direzione Generale del Personale e della Formazione ritiene che si debba "intervenire direttamente presso gli organi centrali dell'INPDAP, al fine di trovare adeguata soluzione alla problematica in questione, che determinerebbe grave sperequazione ai danni del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria".

Si fa riserva, pertanto di comunicare le iniziative che saranno adottate.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO